COPIA

N. 63 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AM= MINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI CO= MUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI.**

L'anno **duemilauno** il giorno **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **18.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Intervennero i Signori:

TOSOLINI LORENZO	P	DEGANO MAURO	A
ROSSI TARCISIO	P	COSATTI FAUSTO	P
DELLA MORA REMO	P	URSIG GIORGIO	P
PRINCISGH MARIO	P	GANGI FABRIZIO	P
CUTTINI DANIELA	P	D'ANTONI PIERLUIGI	A
ZUCCOLO ENZO	P	CATTARUZZI ENZO	P
DEL FABBRO GIANPAOLO	P	COVRE GUIDO	A
SCLAUZERO AGOSTINO	P	MATTIUZZI LUIGINA	P
TONINO VERA	A		

Presenti n. 13, Assenti n. 4

Assiste il Segretario comunale Sig. CUDICIO DANTE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor TOSOLINI LORENZO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica — Il Responsabile del Servizio
F.to MINOTTI GIANNI

Proposta di Deliberazione su indicazione dell'Ufficio Polizia Comunale presentata dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con l'art. 274 lettera a) del Decreto Legislativo nr. 267 del 18-08-2000 (entrato in vigore il 13-10-2000) è stato abrogato il residuo normativo costituito dagli artt.106 - 110 del Regio Decreto nr. 383 del 03-03-1934 che costituiva la fonte normativa per stabilire e graduare l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;

Accertato che nel frattempo la dottrina ha elaborato varie tesi al fine di uscire dal labirinto delle ipotesi che cominciavano ad addensarsi sopra il segnalato deficit normativo, tra le quali si è imposto un indirizzo - divenuto prevalente - che riconosce all'ente locale comunque una podestà sanzionatoria regolamentare propria in forza delle seguenti argomentazioni :

1. La potestà normativa regolamentare espressa nel classico binomio precetto-sanzione dei comuni e province – già ammessa in via di principio generale dall'art. 3 delle preleggi al codice civile – ha acquisito fondamento superprimario negli artt. 5 (riconoscimento e promozione delle autonomie locali) e 128 (ambito autonomistico di provincie e comuni) della Costituzione Repubblicana, con prevalenza su ogni diversa previsione della legge ordinaria;
2. La riserva di legge posta dall'art. 1, comma 1 legge nr.689/81 deve pertanto ritenersi, in merito al precetto, di natura *relativa* e non assoluta, ossia aperta anche alla fonte secondaria locale, se a quest'ultima vi è un espresso rinvio da parte di fonte primaria (vi provvedono, in termini generali, l'art. 7 del nuovo t.u.l.o.e.l. e, per particolari materie, le varie leggi di settore che rinviano all'adozione di regolamenti comunali o provinciali e di ordinanze "municipali");
3. I regolamenti comunali e provinciali – quali fonti idonee a configurare precetti giuridici ed a garantirne la punizione delle eventuali violazioni mediante la previsione di sanzioni pecuniarie, potenzialmente oggetto di conciliazione amministrativa ordinaria, ovvero di rapporto all'Autorità locale competente – sono espressamente richiamati dagli artt. 16, comma 2 e 17, comma 4 della legge nr. 689/81. Nel prendere atto dell'inapplicabilità sopravvenuta della prima disposizione citata (per abrogazione del l'art.107 t.u.l.c.p.) è sulla seconda disposizione che va concentrata l'attenzione, rappresentando questa, unitamente alle altre disposizioni di principio della legge nr. 689/81 che ad essa fanno rinvio, l'attuale legittimazione implicita – a livello primario ed a soddisfazione della riserva *assoluta* di legge, necessaria sul piano punitivo – della potestà sanzionatoria amministrativa di province e comuni;
4. Questa linea interpretativa si ispira a quella delineata dalla corrispondente giurisprudenza di legittimità: Cass.Civ. I Sez., 13-12-1995 nr.12779, nell'identico senso Cass.Civ. Sez. I, 5-11-1995 nr. 11830, nonché Cass.Civ. Sez. III, 18-02-2000 nr. 1865; Cass.Civ. Sez. I 7-04-1999 nr. 3351; 23-02-1999 nr. 1545; 15-02-1999 nr. 1242; 20-03-1998 nr.2973; 25-08-1997 nr.7953 nel solco ben più esplicito e determinante del riconoscimento di una generale potestà sanzionatoria locale assunto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale;

5. L'art. 106 del t.u.l.c.p., nella configurazione risultante dalle modifiche apportategli negli anni, è stata senza dubbio norma di riferimento fino all'entrata in vigore del nuovo t.u.l.o.e.l. ed è stata fino ad allora individuata dalla giurisprudenza come il principale (ma si badi bene, non l'unico) degli espliciti e consolidati fondamenti legislativi di legittimazione, oltreché parametro di quantificazione estrema, della potestà sanzionatoria locale. Dalla data della sua abrogazione, tuttavia, detta disposizione particolare non può che essere interamente riassorbita dalla sopravvenuta norma generale stante che, per definizione (nel "più " è compreso il "meno") ed in virtù della *vis* espansiva garantitale dall'art. 12 della legge nr. 689/81 *(Ambito di applicazione)*, si sostituisce alla norma caducata citata, l'art. 10 della legge nr. 689/81 *(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo);*

Riconosciuto come le conclusioni consentite da questo percorso interpretativo si armonizzano perfettamente, peraltro, con la rinnovata ed ampliata autonomia normativa degli enti locali (cfr. artt. 1, 3, 7, t.u.l.o.e.l.) e con le esigenze di certezza e coordinamento del regime sanzionatorio applicabile alle violazioni dei regolamenti comunali e provinciali, da tempo invocate nei rapporti con la normativa generale di configurazione del sistema sanzionatorio amministrativo (artt. 1-31, legge nr.689/81) e, solo recentemente, espressamente perseguite dal Parlamento nella delega legislativa conferita al Governo per la predisposizione del nuovo testo unico per gli enti locali;

Valutato che le motivazioni in premessa sono sufficienti ad escludere ogni eventuale indugio nell'adozione delle deliberazioni attuative di un regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali di competenza dell'ente locale, senza dover attendere, per il settore specifico un ulteriore intervento del legislatore statale;

PROPONE

di approvare, il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante.

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di allegare anche parte degli articoli (1 – 32) della legge 689/81;

Sentito il parere del Segretario comunale;

Con voti favorevoli 12 e astenuti 1 (Mattiuzzi), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare e far propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 49/91.

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 49/91.

*** ***

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per violazione delle disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanze sindacali.

Art. 2 (Applicazione di disposizioni della legge nr.689/81)

Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge nr. 689 del 24-11-1981, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'individuazione del minimo edittale della somma stabilità dal comma 1 dell'articolo in parola e del limite massimo del decuplo del minimo.

Art. 3 (Pagamento in via breve)

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e sindacali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge nr. 689/81.
Qualora l'obbligato non adempia spontaneamente all'esecuzione del verbale di contravvenzione nel termine di legge, sarà compito dell'Amministrazione Comunale procedere ai sensi dell'art. 54 comma 4 della D.Leg. 267/00, tramite esecuzione d'ufficio.

Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie)

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della delibera approvativa.
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme di regolamenti ed ordinanze sindacali del Comune di Pasian di Prato sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.